

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

TITOLO 01

ART. 01

01. IL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ;

09 ; 10 ; CONFINANTI A NORD ED A OVEST CON IL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA, A SUD OVEST CON IL COMUNE DI PIETRAPEROSA A SUD IL

FIUME BASENTO DIVIDE L' AGRO DEL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE CON I TERRITORI DEI COMUNI DI ACCETTURA E CALCIANO, AD EST CON IL VALLONE FERLOSO CHE DIVIDE L' AGRO CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRICARICO.

02. IL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE HA SEDE LEGALE NELL' AMBITO DI CAMPOMAGGIORE, ALLA VIA REGINA MARGHERITA, 62 ; PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

03. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI DA APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL LORO USO E, DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 03

OBBIETTIVI DELL' AZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE

ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

04. AFFERMA, RICONOSCERE E TUTELA LA PARITA' GIURIDICA ECONOMICA E SOCIALE DELLA DONNA ED IN TALE SPIRITO FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONI FEMMINILI (COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA') AVENTI FUNZIONI PROPOSITIVE E CONSULTIVE.

05. PROMUOVE FORME DI SPONTANEO VOLONTARIATO E CONCORRE A RAFFORZARE LO SPIRITO DI SOLIDARIETA' SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA'.

06. ADOTTA OGNI PROVVEDIMENTO UTILE A SOSTEGNO DEL MONDO AGRICOLO.

07. RIAFFERMA E RENDE CONCRETO IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA INFORMAZIONE, AL LAVORO, ALLA SALUTE ED ALLA QUALITA' DELLA VITA.

08. PROMUOVE E FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE FORZE PRODUTTIVE E TRA LE COMPONENTI SOCIALI.

09. FAVORISCE LA COLLABORAZIONE E LE INTESE CON I COMUNI LIMITROFI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' DI COMUNE INTERESSE, E PER REALIZZARE ECONOMIE NELLA COMUNE GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.

10. PROMUOVE, FAVORISCE, ATTUA OGNI INIZIATIVA INTESA A PORTARE A COMPLETAMENTO L'OPERA DI RICOSTRUZIONE DEI DANNI DERIVATI DAL SISMA DEL 1980 E ALLE ALTRE CALAMITA', NATURALI CHE DOVESSERO PRESENTARSI NEL TEMPO.

11. TUTELA, RECUPERA E VALORIZZA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO.

12. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI EMIGRATI ED IMMIGRATI.

13. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI ALLE SCELTE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, IL COMUNE FAVORISCE LA ISTITUZIONE DI UNA "CONSULTA COMUNALE DEGLI ANZIANI".

14. FAVORISCE IL PROCESSO DELLA CULTURA E ADOTTA OGNI PROVVEDIMENTO IDONEO ALLA CONSERVAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, COSTUMI E TRADIZIONI LOCALI E STIMOLA LA RICERCA IN OGNI LIBERA MANIFESTAZIONE.

15. FAVORISCE OGNI INIZIATIVA PER UNA SANA CRESCITA DEI GIOVANI INCORAGGIANDO LO SPORT DILETTANTISTICO E IL MIGLIOR USO DEL TEMPO LIBERO E FAVORISCE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA GIOVANILE.

16. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE LA ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA', DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

17. TUTELA LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO PRODUTTIVO.

18. SVILUPPA AVVALENDOSI ANCHE DELLE PROLOGO LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO LA RAZIONALE E ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE DEI SERVIZI TURISTICI NEL RISPETTO DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE.

19. PROMUOVE E ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

20. REALIZZA FAVORISCE E PROMUOVE PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO

DELL'ABITAZIONE.

21. PREDISPONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDO LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

22. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI BISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE, TURISTICHE E DI SICUREZZA.

23. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DAL PRESTARE DI VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE

01. PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI ALL' ARTT. 03 IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA.

02. NELLA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI IL COMUNE SOLLECITA E STIMOLA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE FORZE RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI LOCALI.

ART. 05

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE E NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE ASSICURA A TUTTI L'INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E FAVORISCE L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLA STRUTTURA DELL'ENTE.

ART. 06

01. IL COMUNE, ALLO SCOPO DI ASSICURARE IL MASSIMO RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DISCIPLINERA' CON APPOSITO REGOLAMENTO LE NORME PROCEDIMENTALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO.

ART. 07

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, PROVINCIA, I COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI.

TITOLO 02

ART. 08

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO CON I COMPITI E LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 09

DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

02. ESSI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE, SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA D'UFFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 10

POTERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI, SINGOLARMENTE OD IN GRUPPO, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NONCHE', DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, MOZIONI ED INTERPELLANZE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. LE FORME E MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO AD INTERVENIRE ALLE DISCUSSIONI DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SECONDO I TEMPI E I MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, CON ISTANZA IN FORMA LIBERA PUO' RICHIEDERE:

A) LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE SULL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA;

B) LA TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA DI CUI ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142 PERCHE' VENGANO SOTTOPOSTE A CONTROLLO NELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE.

ART. 11

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

ART. 12

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE, PROVVEDUTO TEMPESTIVAMENTE ALLA LORO PROTOCOLLAZIONE, INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI E, PERCIO', IRRETRATTABILI.

03. IL SINDACO COMUNICA LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE CHE DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO E NON OLTRE GIORNI DIECI DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLE DIMISSIONI.

04. IL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO NON E' SURROGABILE.

ART. 13

INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI

01. L'ENTITA' E I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA' SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI COMPOSTI DA ALMENO DUE COMPONENTI.

02. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA UN SOLO CONSIGLIERE PURCHE' QUESTI SIA L'UNICO RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO UN SOLO SEGGIO.

03. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN CAPOGRUPPO IN UNA SUA RIUNIONE APPOSITAMENTE CONVOCATA E NE DA' FORMALE COMUNICAZIONE AL SINDACO.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI COSTITUISCE CON CRITERIO PROPORZIONALE AL FINE DI GARANTIRE LA PRESENZA DELLA MINORANZA.

02. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI, IL LORO NUMERO LA COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

03. LA SEDUTA DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICATE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16

CONSIGLIO COMUNALE

01. DURATA IN CARICA:

- IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 67 DEL D.P.R. 570/60 .

- DURANTE IL PERIODO CORRENTE TRA IL 45 GIORNO ANTECEDENTE LE ELEZIONI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE ATTI URGENTI LA CUI MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE POSSA RECARRE PREGIUDIZIO ALL'ENTE O ALLA CITTADINANZA E GLI ATTI NON PROROGABILI IN

QUANTO SOGGETTI AD UN TERMINE PERENTORIO.

02. POTERI:

- IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.
- ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.
- L'ESERCIZIO DELLE PODESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI E PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIO ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEO-ELETTI ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIO ANZIANO.
04. LA SEDUTA PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. NON SI FA LUOGO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E, CONVOCATO DAL SINDACO IL QUALE FISSA IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA O DI PIU' SEDUTE QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.
02. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RISERVA APPOSITE SEDUTE O FRAZIONI DI SEDUTE ALLA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE, ALLE PROPOSTE DELLE MINORANZE, ALLE INTERROGAZIONI E ALLE MOZIONI.
03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.
04. IL CONSIGLIO PUO', ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
 - A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
 - B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;
 - C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 19

PUBBLICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE

ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO NOTIFICATORE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI O PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, CON RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA ADUNANZA.
- B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA;
- C) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA ADUNANZA PER LE SEDUTE DESTINATE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONSUNTIVO.

ART. 20

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 02. GLI ASTENUTI PRESENTI IN AULA SONO UTILI AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL QUORUM.
- 03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
- 04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:
 - A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 21

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA', DELLE DELIBERAZIONI

- 01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 02. NON SI COMMUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
 - A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
 - C) LE SCHEDE BIANCHE O NULLE;
- 03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 22

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE;
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA;
- 03. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, NE E' STESSO VERBALE NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI. L'ELENCO DEI CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI 15 GIORNI.

ART. 23

VOTAZIONE

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO DI REGOLA CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 24

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E DI RENDERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESTI POSTI DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DAI CONSIGLIERI.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO LO SOSTITUISCE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 25

VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE

01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO PROCESSO VERBALE SOMMARIO SOTTOSCRITTO DA COLUI CHE HA PRESIEDUTO IL CONSIGLIO E DAL SEGRETARIO COMUNALE O SUO FACENTE FUNZIONE.

ART. 26

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 27

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI N. 04 ASSESSORI. ESSA E' ELETTA DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO.
02. DUE DEGLI ASSESSORI POSSONO ESSERE SCELTI TRA I CITTADINI RESIDENTI, NON CONSIGLIERI, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA AMMINISTRATIVA. E' ASSESSORE ANZIANO, AD OGNI FINE PROPOSTO DALLO STATUTO E, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIO ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA

BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO PROGRAMMATICHE CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO; LE PROPOSTE CON ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO;

B) UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. NELLA IPOTESI IN CUI VENGA PRESENTATI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI LA PRIORITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA DISCUSSIONE E PER LA SUCCESSIVA MESSA A VOTAZIONE SARA' DETERMINATA IN BASE ALL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI STESSI AL SEGRETARIO COMUNALE CHE RILASCIERA' A TAL FINE IDONEA CERTIFICAZIONE SULLA DATA E SULL'ORA DELLA CONSEGNA.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

ART. 29

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 30

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICO SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA', E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DELLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E NELLA TERZA VOTAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLA IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 31

DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI E PERCIO' IRRETRATTABILI.

02. L'ASSESSORE DIMISSIONARIO E, TEMPESTIVAMENTE SOSTITUITO E GLI INCARICHI DALLO STESSO SVOLTI SONO RICOPERTI INTERINALMENTE, SINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE, DAL SINDACO.

ART. 32

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEL TERMINE PREVISTO VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE CHE VERRA', A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE AVVENIRE A MAGGIORANZA ASSOLUTA E COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 33

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI SIN DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E NON

POSSONO, PERTANTO, ESSERE OGGETTO DI REVOCA O DI RITIRO.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 COMMA 01 LETTERA B N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO IL TERMINE SUDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE ELEZIONI DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALLO INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 34

DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L' ASSESSORE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 35

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 36

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE. NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE DELIBERARE:

A) L' ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) LA PROPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI AL CONSIGLIO;

C) L' APPROVAZIONE DEI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL C.C. ;

- D) LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- E) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI COMPRESSE LE MANUTENZIONI ORDINARIE;
- F) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE ACCETTAZIONI, I RIFIUTI DI LASCITI O DONI DI BENI MOBILI E DI VALORI MOBILIARI;
- G) LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO;
- H) LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;
- I) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE;
- L) L'AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO E L'APPROVAZIONE DI TRANSAZIONE;
- M) L'ELABORAZIONE E LA PROPOSIZIONE AL CONSIGLIO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- N) LA FISSAZIONE DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
- O) L'APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- P) LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;
- Q) GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;
- R) SPETTA ALTRESI' ALLA GIUNTA COMUNALE ADOTTARE TUTTI GLI ATTI DELIBERATIVI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA CHE LA LEGGE E LO STATUTO NON RISERVANO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE O AL SEGRETARIO COMUNALE;
- S) APPORTA, IN CASO DI URGENZA LE VARIAZIONI DI BILANCIO SOTTOPONENDO LA RELATIVA DELIBERA A RATIFICA DEL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA ADOZIONE, PENA LA DECADENZA;
- T) APPROVA GLI STORNI DI FONDI DA CAPITOLI DI SPESE CORRENTI;
- U) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SUI RISULTATI CONSEGUITI;
- V) PROPONE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIO ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE I DOCUMENTI PROGRAMMATICI, I PIANI, I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICAZIONI;
- Z) PUO' CONVOCARE IN VIA STRAORDINARIA CON PROPRIA DELIBERAZIONE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO FISSANDONE DATA DELLA SEDUTA ED ORDINE DEL GIORNO.
- X) NOMINA LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELL'ENTE.

ART. 37

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE, SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO CHE PREDISPONE L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E, COLLEGIALE. GLI ASSESSORI HANNO

RILEVANZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'ENTE SONO COLLEGIALMENTE, IN SENO ALLA GIUNTA COMUNALE. ESSI SVOLGONO ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA GIUNTA E NELL'AMBITO DEGLI INCARICHI LORO ATTRIBUITI PRESENTANO LE PROPOSTE DI INTERVENTO FORMULATE DAGLI UFFICI VERIFICANDO CHE ESSE RIENTRINO NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI DELL'ENTE APPROVATI DAL CONSIGLIO.

04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA.

05. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

ART. 38

ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZATE

01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO, IL QUALE HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA. QUESTO CONTIENE IL TESTO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DEI VOTI CONTRARI E DI QUELLI DI ASTENSIONE. IL PROCESSO VERBALE E' SOTTOPOSTO DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE.

ART. 39

SINDACO - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI REGIONALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 40

COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA.

03. ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.

04. PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO.

05. PROPONE AL CONSIGLIO LA REVOCA MOTIVATA DEI SINGOLI ASSESSORI E LA LORO CONTESTUALE SOSTITUZIONE.

06. SI SOSTITUISCE AL CONSIGLIO, NELLE FORME E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO IN CASO DI INADEMPIENZA DELLO STESSO NELLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNI.
07. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
08. PRESIEDE LE GARE PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E PER LE FORNITURE DI BENI O SERVIZI.
09. RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
10. PRESIEDE PERSONALMENTE O A MEZZO DI UN SUO DELEGATO COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ACCESO AGLI IMPIEGHI DELL'ENTE.
11. ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
12. RICHIEDE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI I PARERI OBBLIGATORI PRESCRITTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI ALTRE ATTIVITA' DEL COMUNE.
13. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.
14. SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO.
15. PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.
16. RILASCIAM ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.
17. IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.
18. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.
19. SOVRINTENDE IL SERVIZIO DI VIGILANZA.
20. HA POTERE DI DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI CHE NON RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI (ASSEGNATE DALLA GIUNTA AI SINGOLI ASSESSORI) OPPURE (DELEGATE DAGLI ASSESSORI).
21. ADOTTA ORDINANZE.
22. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI CHE LA LEGGE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.
23. ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
24. APPROVA IL RUOLO DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.
25. ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE.
26. PRESIEDE, ANCHE TRAMITE SUO DELEGATO, LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE NONCHE', TUTTE LE ALTRE COMMISSIONI COMUNALI.
27. STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI PER I QUALI NORMALMENTE FUNGE DA UFFICIALE ROGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE.
28. FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.
29. DETERMINA NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

ART. 41

IL SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO IL SINDACO E, SOSTITUITO DALL' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' TRA QUELLI COMPONENTI LA GIUNTA CON ESCLUSIONE DI QUELLO, EVENTUALMENTE PRESENTE, DI PROVENIENZA EXTRA CONSILIARE.

TITOLO 03

ART. 42

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI CRITERI DIRETTIVI

01. L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, ECONOMICITA', IMPARZIALITA', EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 43

PERSONALE

01. IL PERSONALE E' ASSUNTO MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO, FATTI SALVI I CASI DI DEROGA AMMESSA ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE.

- LE COMMISSIONI DI CONCORSO SONO FORMATE DA ESPERTI ESTRANEI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO E PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO.
- LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) DIRITTI - DOVERI - SANZIONI;
- E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TERMINE VIENE ASSUNTO DALLA GIUNTA CON LE

MODALITA' E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

06. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL' ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 44

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO, O SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 45

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 46

LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBAIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. I SEGRETARI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL 01 COMMA, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

TITOLO 04

DEI SERVIZI

ART. 47

DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI, LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE. I SERVIZI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 48

FORME DI GESTIONI

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

- B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI APPOSITE CONVENZIONI, ANCHE OBBLIGATORIE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;
- E) A MEZZO CONCORSI TRA IL COMUNE, LA PROVINCIA E/O ALTRI ENTI TERRITORIALI;
- F) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE QUANDO TRATTASI DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI S.P.A. A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. LA SCELTA DEL TIPO DI GESTIONE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 49

GESTIONE IN ECONOMIA LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 50

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DAL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 51

LA ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE DI CUI IL COMUNE SI PUO' AVVALERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. E' COSTITUITA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE DETERMINA LE FINALITA', I BENI MOBILI ED IMMOBILI, IL CAPITALE FINANZIARIO, L'ORGANICO ED IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO. APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 52

ATTIVITA' E COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI CONTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI. ADOTTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER QUANTO RIFERIBILE ANCHE ALL'ISTITUZIONE, GLI ATTI DELIBERATIVI FONDAMENTALI E IL TRASMETTE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA LORO APPROVAZIONE CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI RIFERIMENTO.

ART. 53

PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE DI PERSONALE ASSEGNATO DAL COMUNE.

02. IL PERSONALE E' FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DELLA ISTITUZIONE.

TITOLO 05

ART. 54

DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PER IL MIGLIORE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI ASSOCIATIVI E DI COOPERAZIONE SIA NEI RAPPORTI CON ALTRI COMUNI CHE NON LA REGIONE E LA PROVINCIA.

02. IL COMUNE, CONGIUNTAMENTE ALLA PROVINCIA, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE BASILICATA E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 55

DELLE CONVENZIONI

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI STIPULA CONVENZIONI CHE STABILISANO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE, DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 56

DEL CONSORZIO

01. PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA TECNICAMENTE ADEGUATA, IL COMUNE CONCORRE AD ISTITUIRE CON APPOSITA CONVENZIONE IL CONSORZIO TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O ALTRI ENTI TERRITORIALI.

02. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LE FINALITA', I BENI MOBILI ED IMMOBILI, IL CAPITALE FINANZIARIO, L'ORGANICO, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

03. DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE FANNO PARTE, CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI O LORO DELEGATI.

04. LA CONVENZIONE E LO STATUTO DEL CONSORZIO SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 57

DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE NELLA PROSPETTIVA DI UNA EFFETTIVA VALORIZZAZIONE DEI MOMENTI DI RACCORDO E DI COORDINAMENTO TRA I VARI SOGGETTI

DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE REGIONALE E CENTRALE, FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI CHE PER LA LORO NATURA SI PRESTANO AD UN'AZIONE INTEGRATA.

02. L'ACCORDO E' APPROVATO CON ATTO FORMALE ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

TITOLO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 58

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI PORTATORI DI UN INTERESSE LEGITTIMO AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI POSSONO INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO STESSO MEDIANTE PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE DOCUMENTI.

02. POSSONO FARE, INOLTRE, RICHIESTA DI AUDIZIONE AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE O AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE SONO TENUTI A SENTIRLO.

03. I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DOVRANNO CONTENERE I MOTIVI DEL RIGETTO DELLE TESI ESPOSTE NELLE MEMORIE.

ART. 59

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL REGOLAMENTO DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 60

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI EFFICIENZA E TRASPARENZA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE ASSICURATO AI CITTADINI SECONDO I MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO AVERE INFORMAZIONE PRECISA SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

ART. 61

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

ART. 62

REFERENDUM CONSULTIVO

01. SONO POSSIBILI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE;
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM SULLE SEGUENTI MATERIE:
 - A) REVISIONE DELLO STATUTO;
 - B) TRIBUTI E BILANCIO;
 - C) PER CINQUE ANNI SU MATERIA GIA' OGGETTO DI PRECEDENTE REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO;
 - D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
 - E) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI; NON POSSONO AVER LUOGO REFERENDUM IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
03. SI FA LUOGO A REFERENDUM:
 - A) QUALORA VI SIA RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI;
 - B) QUANDO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.
05. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO IL 50% PIU' 01 DEL CORPO ELETTORALE ED AVRA' ESITO POSITIVO ALLORQUANDO ABBIA CONSEGUITO IL 51% DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

ART. 63

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DEGLI STESSI SU INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI CHE NON ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 64

01. LA CONSULTAZIONE VIENE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU RICHIESTA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA O SU RICHIESTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 65

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

01. IL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE FISSERA' LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.
02. LE NORME REGOLAMENTARI DOVRANNO, COMUNQUE, ASSICURARE:
 - A) CHE IL TEMA DELLA CONSULTAZIONE SIA ADEGUATAMENTE PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTA LA POPOLAZIONE;
 - B) CHE I LUOGHI OVE LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE SIA ACCESSIBILE A TUTTI I CITTADINI INTERESSATI;

- C) CHE IL QUESITO SIA POSTO IN TERMINI CHIARI E COMPRENSIBILI;
- D) CHE LE RISPOSTE SIANO QUANTITATIVAMENTE VERIFICABILI;
- E) CHE POSSANO PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE I SOLI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

ART. 66

IL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. REQUISITI PER L'ELEZIONE.

- IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE SIA MUNITO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA E CHE ABBIAMATURATO ALMENO DIECI ANNI DI ESPERIENZA NELL'IMPIEGO PUBBLICO E L'ESERCIZIO DI LIBERA PROFESSIONE FORENSE. IN ALTERNATIVA LA DESIGNAZIONE DEL DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, DI PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

03. INCOMPATIBILITA'. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E, INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CARICHE CHE NE PROVOCANO LA DECADENZA:

A) CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE NONCHE' MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLA U.S.L. .

B) LA QUALIFICA DI DIRIGENTE O AMMINISTRATORE DI ENTI, ISTITUTI AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NONCHE' ENTI OD IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

C) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA QUALIFICATA DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER CINQUE ANNI DALL'ELEZIONE E COMUNQUE FINO ALLA ELEZIONE DEL SUCCESSORE. EGLI PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

06. COMPENSO. AL DIFENSORE CIVICO AL MOMENTO DELLA NOMINA VIENE ASSEGNATA UNA INDENNITA' MENSILE OLTRE ALL'EVENTUALE E DOCUMENTATO RIMBORSO DI SPESE.

07. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE O PER LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DI CUI INNANZI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI. PUO' ESSERE, ALTRESI', REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE

INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

08. MEZZI E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

A) L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE NEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE PROVVEDE A FORNIRE ATTREZZATURE DI UFFICIO A QUANTO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

B) IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO

TEMPESTIVAMENTE EMANATI. PUO' CHIEDERE AGLI UFFICI COMUNALI DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO. ACQUISITE LE INFORMAZIONI UTILI RASSEGNA IL PROPRIO PARERE VERBALMENTE O PER ISCRITTO A CHI NE HA CHIESTO

L'INTERVENTO; INTIMA IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI E SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATE.

09. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ENTRO IL MESE DI DICEMBRE LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A

MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E LA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE E VIENE RESA PUBBLICA.

10. DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA NOMINATO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA', PER ASSOLVERE LA SUA FUNZIONE PER TUTTI I CITTADINI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 67

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITA' E' RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA RISORSE PROPRIE E TRASFERITE. ESSO E' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA FINANZA LOCALE ED HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 68

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE,
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE ISTITUISCE CON DELIBERA CONSILIARE IMPOSTA, TASSE E TARIFFE ADEGUANDO QUEST'ULTIME AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 69

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE VA REDATTO NELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO ED E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PROVVISORIALE E PROGRAMMATICA.

ART. 70

01. IL COMUNE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA ESPERTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O NELL'ALBO DEI RAGIONIERI. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

02. IL REVISORE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTA. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

03. IL REVISORE E' TENUTO AL SEGRETO DI UFFICIO.

ART. 71

FUNZIONI

01. IL REVISORE SVOLGE ED ASSICURA LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE;

C) REDIGE ENTRO IL 15 GIUGNO APPOSITA RELAZIONE NELLA QUALE ATTESTA LA RISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE ED ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

D) RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO SU CASI DI GRAVE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LE

SUDDETTE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLA ISTITUZIONE DI CUI ALL'ARTT. 54 .

ART. 72

INCOMPATIBILITA'

01. NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RICOPRIRE L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI CHI E' PARENTE O AFFINE DI TERZO GRADO DI CONSIGLIERE COMUNALE, SEGRETARIO O DIPENDENTE COMUNALE.

ART. 73

TESORERIA

01. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA . LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 192/90 NONCHE' DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

ART. 74

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90

02. IN PARTICOLARE LE MODIFICHE STATUTARIE SONO APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. QUALORA LA MAGGIORANZA NON VIENE RAGGIUNTA LA MODIFICA SI INTENDE APPROVATA SE OTTIENE IN DUE SUCCESSIVE SEDUTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LE DUE SEDUTE DEVONO ESSERE TENUTE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' TENUTA LA PRIMA ADUNANZA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

06. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI ALLE PROPOSTE DI MODIFICA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA IN CUI SARANNO ESAMINATI.

07. LE NORME MODIFICATE VENGONO RIMESSE AL CO.RE.CO. E DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO SENZA RILIEVI SONO PUBBLICATE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

08. ESEGUITA LA PUBBLICAZIONE IL TESTO DELLE NORME MODIFICATE VIENE TRASMESSO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

ART. 75

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA.

02. IL SINDACO ED IL SEGRETARIO COMUNALE APPONGONO IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELLA ENTRATA IN VIGORE.